



Comune di San Giorgio delle Pertiche

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 05 giugno 2020

In vigore il 1° agosto 2020

Articolo	Pagina	Descrizione
		Capo I Oggetto e competenze
1	4	Oggetto
2	4	Competenze
3	4	Responsabilità
4	4	Servizi gratuiti e a pagamento
		Capo II Osservazione dei cadaveri, obitori, casa funeraria e sala del commiato
5	6	Periodo di osservazione
6	6	Depositi di osservazione ed obitori
7	6	Trasferimento durante i periodo di osservazione
8	7	Casa funeraria e sala del commiato
		Capo III Trasporti funebri
9	8	Tipi di trasporto
10	8	Trasporto per e da altri comuni
11	8	Orario dei trasporti
12	8	Funerali
13	9	Trasporti all'estero o dall'estero
14	9	Trattamento antiputrefattivo
		Capo IV Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri
15	10	Cimiteri
16	10	Ammissione nel cimitero
17	10	Vigilanza
18	10	Custodia
19	11	Camera mortuaria
20	11	Ossario comune, cinerario comune
		Capo V Costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali, disposizioni tecniche generali
21	12	Piani Regolatori Cimiteriali
		Capo VI Inumazioni
22	13	Disposizioni generale per i campi di inumazione
23	13	Inumazione
24	13	Cippo
		Capo VII
25	14	Tumulazioni
26	14	Diritto di tumulazione
27	14	Addizioni
		Capo VIII Cremazione
28	15	Cremazione
29	15	Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria
30	15	Registro per la cremazione
31	16	Conservazione delle ceneri in cimitero
32	16	Affidamento dell'urna cineraria
33	16	Dispersione delle ceneri

Articolo	Pagina	Descrizione
		Capo IX Esumazioni ed estumulazioni
34	18	Esumazioni ordinarie
35	18	Esumazioni straordinarie
36	18	Raccolta delle ossa
37	18	Estumulazioni ordinarie e straordinarie
38	18	Estumulazioni a scadenza
39	19	Divieti
40	19	Traslazioni
41	19	Oggetti da recuperare
42	19	Disponibilità dei materiali
43	20	Onerosità e gratuità
		Capo X Sepolture private nei cimiteri
44	21	Sepolture private
45	21	Tipologia, durata
46	21	Concessione di aree
47	21	Progetti
48	22	Tombe di famiglia
49	22	Diritto d'uso delle sepolture private
50	23	Obblighi per i concessionari
51	23	Tombe a terra
52	23	Divisione, subentri
53	24	Riuso di loculi
54	24	Scadenza tombe di famiglia
55	24	Riconoscimento del rapporto concessorio
56	24	Senso comunitario della morte
		Capo XI Sospensione dei cimiteri
57	25	Soppressione dei cimiteri
		Capo XII Sepolture fuori dai cimiteri
58	26	Sepolcri privati fuori dal cimitero
59	26	Cappelle private fuori dal cimitero
60	26	Tumulazione privilegiata in luoghi diversi
		Capo XIII Polizia interna dei cimiteri - Competenze
61	27	Apertura del cimitero
62	27	Divieto di ingresso
63	27	Circolazione dei veicoli
64	27	Norme comportamentali
65	27	Responsabilità degli esecutori di lavori
66	27	Riti funebri
		Capo XIV Custodia del cimitero
67	28	Custodia
68	28	Compiti
		Capo XV Attività funebre
69	29	Imprese funebri
70	29	Divieti
		Capo XVI Disposizioni finali
71	30	Sanzioni
72	30	Efficacia delle disposizioni del regolamento

CAPO I - OGGETTO E COMPETENZE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare l'insieme dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o dagli altri Organi Comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni/integrazioni e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni/integrazioni.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità al Titolo V della parte I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni/integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, sulla base delle attribuzioni e competenze assegnate dalla legislazione vigente.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni/integrazioni.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso la forma di gestione in economia ed, eventualmente, ai sensi degli artt. 113 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
5. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
6. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco o ad altri Organi, si intendono di competenza del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. I rapporti di terzi con il Comune e/o con il soggetto gestore sono disciplinati ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'inumazione in campo comune, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, purché decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

- f) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
 - g) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute che in vita erano indigenti, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
 - h) il conferimento delle ceneri al cinerario comune;
 - i) l'iscrizione nel Registro della Cremazione.
 - j) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni/integrazioni.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.
- Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, OBITORI, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Art. 5 – Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade di norma dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"".
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge come da D.G.R. n. 982 del 17/06/2014 – Allegato A, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 18/2010.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
5. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al Comune.
6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 7 – Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 8 - Casa funeraria e sala del commiato

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. Veneto n. 18/2010 e la gestione è subordinata a presentazione di s.c.i.a. al competente ufficio comunale.
3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private e dai cimiteri.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.
5. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi, nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
6. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. Veneto n. 18/2010, la gestione è soggetta a comunicazione al competente servizio del Comune.
7. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.
8. La casa funeraria e la sala del commiato devono possedere i requisiti di cui all'Allegato A alla Dgr Veneto n. 982 del 17 giugno 2014.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 - Tipi di trasporto

1. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.
2. Il trasporto funebre può essere eseguito unicamente dalle imprese di onoranze funebri in possesso della autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. Veneto n. 18/2010 e della D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.
3. Per i trasporti nel Comune, l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
4. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.
5. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 10 - Trasporto per e da altri comuni

1. L'incaricato del trasporto di salma o resti fuori Comune deve essere munito di una apposita autorizzazione del responsabile del servizio, a norma dell'art. 338 del T.U.LL.SS. 1265/1934, che deve essere consegnata al custode del Cimitero o del forno crematorio.
2. La domanda deve essere accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Alla autorizzazione al trasporto è allegato il verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre di salma, a cura dell'incaricato al trasporto.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi del presente regolamento.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile di servizio del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al primo comma.

Art. 11 - Orario dei trasporti

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Sono consentiti, preso atto della viabilità esistente e la posizione dei cimiteri, i cortei a lento passo dalle chiese parrocchiali (San Giorgio per il Capoluogo, Santi Martino e Lamberto per la frazione di Arsego e Sacro Cuore di Gesù per la frazione di Cavino) ai cimiteri. Potranno essere previste modalità diverse in funzione di particolari situazioni di ordine pubblico per la concomitanza del servizio funebre con altre manifestazioni in corso.
3. Il sindaco può autorizzare, in casi eccezionali ed a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, venga effettuato a braccia od a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'auto funebre.

Art. 12. Funerali

1. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste avanzate, da ditte o privati, all'ufficio preposto.
2. La richiesta deve pervenire all'ufficio almeno un giorno prima dell'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione o alla inumazione. In casi eccezionali, la richiesta può venire accettata anche se formulata nello stesso giorno della esecuzione del trasporto, purché l'impresa funebre incaricata dia preavviso al Comune almeno 12 ore prima del servizio.
3. I servizi funebri non potranno essere svolti il sabato pomeriggio, nell'intera giornata della domenica e nei giorni festivi. Per particolari ed eccezionali motivi di ordine pubblico e/o salute pubblica il Sindaco potrà autorizzare orari o giorni diversi.
4. L'orario di svolgimento dei servizi funebri, al fine di assicurare l'incolumità delle persone e la regolare circolazione dei mezzi, non dovrà soprapporsi ad altre manifestazioni in corso, compresa l'ordinaria attività scolastica (ingresso/uscita degli alunni dalle scuole).
5. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, richiesti dai familiari del defunto, intervengono all'accompagnamento funebre, attenendosi alle disposizioni che

regolano lo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa/edificio del culto solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

6. Il sindaco può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio - ospedali, case di cura, alberghi, etc. - dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione. Parimenti, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Unità sanitaria locale competente, può essere consentita l'esposizione della salma, a speciali condizioni, in luogo pubblico. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.
7. Per le persone decedute fuori Comune è consentito il trasporto del feretro presso l'abitazione prima della cerimonia funebre.
8. Il Responsabile di servizio, su istanza motivata, può autorizzare il trasporto del feretro chiuso in chiesa 24 ore prima della funzione religiosa.

Art. 13 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 ed all'art. 26 della legge regionale Veneto n. 18/2010.

Art. 14 – Trattamento antiputrefattivo

1. A norma dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede alla sistemazione del feretro.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 15 - Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni/integrazioni, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i cimiteri seguenti:
 - a) Capoluogo cimitero "Monumentale" opera dell'architetto Quirino De Giorgio;
 - b) Cimitero della frazione di Arsego;
 - c) Cimitero della frazione di Cavino;
2. Il cimitero deve disporre dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 30 della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, e più precisamente:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione per i resti mortali (campo speciale);
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune e cinerario comune;
 - e) apposita area per la dispersione delle ceneri.
3. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero comunale sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario e urne cinerarie;
 - c) aree per la costruzione di manufatti destinati a cappelle/tombe di famiglia.

Art. 16 - Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali di San Giorgio delle Pertiche sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del DPR n. 285/1990;
 - e) i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
 - f) le urne contenenti le ceneri delle persone morte fuori dal comune ma con coniugi/conviventi/unioni civili già sepolti nei cimiteri comunali. Le concessioni cimiteriali in essere (loculo o ossario) devono avere almeno 5 anni di validità.
2. In deroga alle previsioni di cui al primo comma, è fatto salvo comunque il diritto del comune di disporre con propria delibera di giunta, la previsione a riserva di posti nei cimiteri in favore dei soggetti non aventi i requisiti per l'ammissione nel cimitero.
3. Il valore delle concessioni previste per l'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere stabilito con delibera di giunta.
4. Per particolari motivi possono essere accolte anche salme, resti ossei o urne cinerarie di defunti che si sono contraddistinti nel corso della loro vita per particolari motivi: autorità ecclesiastiche; personalità emerite nel campo civile, scientifico, culturale, umanitario, sportivo o sociale; caduti di guerra. L'autorizzazione sarà concessa dal Sindaco sentita la Giunta Comunale.

Art. 17 - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza sui cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Art. 18 - Custodia

1. Il Comune assicura il servizio di custodia dei cimiteri;
2. Il responsabile del servizio, per ogni pratica cimiteriale ritira e conserva la documentazione prescritta; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro, anche in formato elettronico:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dai documenti ricevuti, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile di servizio competente;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 19 - Camera mortuaria

- 1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria, avente le caratteristiche indicate negli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/1990.
- 2. Qualora per esigenze climatiche e/o organizzative non si possa procedere alla immediata sepoltura del feretro, lo stesso potrà sostare nella camera mortuaria per il tempo strettamente necessario, onde impedire il sorgere di inconvenienti di natura igienico sanitaria, anche in relazione alle condizioni climatiche stagionali.
- 3. La sosta in camera mortuaria in attesa di cremazione o per ragioni non dipendenti dal Comune è soggetta a tariffa nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 20 - Ossario Comune, cinerario comune

- 1. L'ossario comune è destinato ad accogliere, in forma indistinta, i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione, provenienti da esumazioni o estumulazioni.
- 2. E' ammesso il conferimento di resti ossei all'interno di contenitori.
- 3. Periodicamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può disporre la calcinazione delle ossa contenute nell'ossario comune.
- 4. Le ceneri, per le quali il defunto ha espresso questa volontà o quelle per le quali i familiari non ne hanno disposto la sepoltura o l'affidamento, vengono conferite al cinerario comune o, se il cimitero non ne è dotato, nell'ossario comune.

CAPO V COSTRUZIONE DEI CIMITERI, PIANI CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 21 - Piani Regolatori Cimiteriali

1. Il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 18/2010.
2. I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell'Azienda ULSS competente per territorio.
3. I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.
4. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
5. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, nonché impianti tecnici.
6. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali, che gli impianti tecnici.

CAPO VI – INUMAZIONE

Art. 22 – Disposizioni generali per i campi di inumazione

1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:
 - inumazioni ordinarie decennali;
 - inumazione di resti mortali indecomposti;
 - inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni e inumazioni ordinarie di arti.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90 e l'allegato A alla D.G.R. Veneto n. 433 del 04 aprile 2014.
3. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti all'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.
4. Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.
5. La superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea, al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere, non deve essere inferiore al 40 %.
6. La durata dell'inumazione è di 10 anni.
7. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

Art. 23 – Inumazione

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Salvo disposizioni diverse, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 24 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targa di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta di privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide, a carico del richiedente.
4. Le caratteristiche (dimensioni, materiali, volumi, scritte) dei cippi, delle lapidi e dei copri tomba saranno definite dalla giunta comunale con apposito provvedimento.
5. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

CAPO VII – TUMULAZIONI

Art. 25 – Tumulazioni

1. Il Comune può porre a disposizione dei privati:
 - a) Aree per tombe di famiglia;
 - b) Tombe o loculi individuali;
 - c) Nicchie ossario per la raccolta di resti ossei, individuali e ceneri.

Art. 26 – Diritto di tumulazione

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in uno stesso loculo.
2. Nel caso di decesso contemporaneo di due gemelli entro i primi sei mesi di vita, è concessa la possibilità di tumulazione dei due feretri nello stesso loculo.
3. L'assegnazione dei loculi e degli ossari avviene in ordine numerico strettamente progressivo, dando preferenza all'occupazione di loculi o ossari resisi eventualmente disponibili nelle zone già tumulate.
4. Non può perciò essere ceduto in alcun modo il loculo/ossario, né per qualsiasi titolo ed ha durata fino ad anni 30 (trenta) dalla data di concessione.
5. Alla scadenza della concessione il Comune rientra in possesso del loculo/ossario, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, salvo che gli interessati ne chiedano la collocazione in speciali loculi ossari individuali, previo pagamento della relativa concessione cimiteriale. Non è ammessa la possibilità di rinnovo delle concessioni cimiteriali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 55.
6. E' prevista la possibilità, su richiesta dei familiari, di riunire i congiunti in loculi vicini; la salma estumulata ed avvicinata avrà una nuova concessione per la durata del tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione. In tal caso il loculo lasciato libero rientrerà in possesso del Comune. Si precisa che per congiunti si intendono: i coniugi, la parte dell'unione civile o i conviventi.
7. La richiesta di avvicinamento di salme di congiunti è accolta solamente quando si verifichi un evento di morte e rispetto a tale defunto si voglia effettuare l'avvicinamento di un congiunto anteriormente deceduto, tumulato nello stesso cimitero e che tale richiesta pervenga per iscritto all'ufficio preposto contestualmente al rilascio del permesso di seppellimento del congiunto ultimo deceduto.
8. L'estumulazione straordinaria di una salma per avvicinamento al congiunto può essere autorizzata una sola volta all'interno dei cimiteri comunali e comunque non può essere autorizzata se sono decorsi più di venticinque anni dalla data del decesso. La richiesta di due loculi per avvicinamento sarà accolta in base ai seguenti criteri:
 - a) Prioritariamente, per evidenti ragioni di economicità, assegnando il secondo loculo se disponibile, in posizione verticale o, in subordine laterale, adiacente a quello dove è già tumulato il congiunto;
 - b) Assegnando due loculi, in ordine numerico progressivo immediatamente successivi all'ultimo occupato;
 - c) Assegnando due loculi contigui lateralmente qualora l'ordine numerico progressivo non permetta l'avvicinamento.

Art. 27 – Addizioni

1. I cimiteri non sono dotati di impianto di illuminazione votiva.
2. Le caratteristiche (dimensioni, materiali, volumi, scritte) delle lapidi saranno definite dalla giunta comunale con apposito provvedimento.
3. La finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui.
4. E' vietato il deposito a terra e in generale negli spazi comuni, di fiori, piante o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il libero passaggio di cose o persone.

CAPO VIII – CREMAZIONE

Art. 28 - Cremazione

1. La cremazione, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia:
 - a) dopo aver acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - b) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. La cremazione dei resti mortali, ossia di salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni in loculo sigillato o da almeno dieci anni in loculo aerato, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune di esumazione o di estumulazione, previo assenso dei soggetti di cui sopra o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. L'irreperibilità dei parenti aventi titolo è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, esperite le opportune ricerche presso gli archivi anagrafici.
4. Spetta all'ufficiale di stato civile di questo comune l'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri di persone sepolte nei cimiteri di questo comune, prima della scadenza del periodo ordinario di esumazione o estumulazione.

Art. 29 – Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è conservato dal forno crematorio, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna ed eventualmente consegnato al responsabile del servizio cimiteriale nel caso di conferimento ad un cimitero.

Art. 30 - Registro per la cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Polizia Mortuaria, presso i Servizi Demografici, su modello approvato dall'ufficio medesimo. Nella prima parte del registro saranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, espressa per iscritto dal cittadino residente nel comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
2. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. Il cittadino che utilizzerà a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potrà lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. In tal caso l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del testamento ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
3. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in regione Veneto. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dal registro per la cremazione.
4. Nella seconda parte del registro di cremazione sono annotati, in ordine cronologico, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, riportando i dati sotto indicati, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale del Veneto n. 18/2010:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

Art. 31 - Conservazione delle ceneri in cimitero

1. La conservazione in cimitero delle urne cinerarie dei defunti aventi il diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali può avvenire mediante collocazione:
 - nei cinerari;
 - negli ossari;
 - nei loculi o tombe di famiglia assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
 - mediante interrimento dell'urna cineraria in materiale NON biodegradabile in appositi spazi individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. E' ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto, come da allegato A alla D.G.R. n. 433 del 04 aprile 2014.

Art. 32 - Affidamento dell'urna cineraria

1. Per l'affidamento dell'urna cineraria, al fine della conservazione in abitazione, dovrà essere seguita la procedura di seguito indicata:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria di una domanda dalla quale risultino:
 - a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto, indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - b) Eventuale manifestazione di volontà all'affido da parte del defunto, oppure dichiarazione di assenso di TUTTI gli eventuali aventi titolo di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile.
 - c) La conoscenza da parte dell'affidatario:
 - dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
 - che l'infrazione delle condizioni di affidamento dell'urna costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p.;
 - della possibilità, nel caso in cui non intendesse più conservare l'urna cineraria presso la propria abitazione, di trasferirla in cimitero.
 - d) L'accettazione della possibilità che il Comune esegua controlli sulla corretta conservazione dell'urna.
2. Per l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari ai fini della conservazione non è richiesta alcuna autorizzazione ma è sufficiente il verbale di consegna.
3. Tra i familiari è compreso/a anche l'unito/a civilmente ed il/la convivente di fatto, a norma della legge n. 76/2016.
4. L'urna deve essere conservata in luogo chiuso, confinato e stabile (nicchia, teca, vano, ecc.) protetta contro ogni profanazione.
5. Il Comune si riserva la possibilità di controlli sulla regolarità della conservazione dell'urna, previo accordo con l'affidatario.

Art. 33 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130. Nel comune di San Giorgio delle Pertiche la dispersione è ammessa:
 - all'interno del Cimitero Comunale, per interrimento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile o direttamente delle ceneri nell'apposita area per la dispersione, individuata nel Piano Regolatore Cimiteriale;
 - In aree private, dove l'operazione sarà effettuata all'aperto e per interrimento delle sole ceneri, con il consenso scritto dei proprietari e non potrà dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

2. È vietata la dispersione:
 - all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
 - in aree di terreno coltivato;
 - al vento.
3. Deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o in mancanza, in area cimiteriale, provvede alla dispersione il necroforo comunale.
5. La dispersione delle ceneri, così come l'affidamento dell'urna cineraria, sono servizi a titolo gratuito.

CAPO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri.
2. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.
3. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo speciale previa apertura della cassa di zinco e collocazione in contenitore facilmente biodegradabile. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5. E' ammesso l'uso di sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione dei resti mortali reinumati. In tal caso il periodo di inumazione è ridotto a 2 anni. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
4. Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario.
5. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria, da pubblicare all'Albo Pretorio.
6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 35 – Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione decennale per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Responsabile di Servizio per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Le esumazioni per il trasporto in altra sepoltura o per la cremazione sono autorizzate dal Responsabile del Servizio, che, sentita l'azienda ULSS, prescrive le misure di volta in volta necessarie.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Tranne il caso di cui al comma precedente, le esumazioni straordinarie si possono eseguire in qualsiasi periodo dell'anno, previa comunicazione all'azienda ULLS.

Art. 36 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco.

Art. 37 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione o comunque dopo un periodo di tumulazione di 20 anni.
2. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei 20 anni e possono essere eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari aventi titolo per trasferimento in altra sepoltura o per cremazione.

Art. 38 - Estumulazioni a scadenza

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed esposto all'albo cimiteriale.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo speciale previa apertura della cassa di zinco e collocazione in contenitore facilmente biodegradabile. Il periodo di inumazione è fissato in anni cinque.
5. E' ammesso l'uso di sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione dei resti mortali reinumati. In tal caso il periodo di inumazione è ridotto a 2 anni. A richiesta degli interessati, il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione, in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
6. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario.
7. Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni.
8. I costi delle estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono a carico del concessionario o suoi aventi titolo.

Art. 39 – Divieti

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi motivo, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
2. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
3. Il custode del cimitero è tenuto a riferire al sindaco, che a sua volta denuncia all'autorità giudiziaria ed al medico capo distretto o suo delegato, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 40 – Traslazioni

1. Il Responsabile di Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il responsabile dei servizi cimiteriali constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro a spese del richiedente.

Art. 41 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Art. 43 - Onerosità e gratuità

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001 n. 26, alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, la tariffa deve essere corrisposta, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione.
3. Al fine di favorire il ricorso alla cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione ed estumulazione straordinarie, la Giunta Comunale può riconoscere un contributo spese, nella misura da determinarsi annualmente dalla Giunta stessa.

CAPO X - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 44 – Sepolture private

1. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 ed 824 del codice civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.
2. Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto alla conservazione delle distanze e della situazione delle opere ed aree attigue, che il comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare.
3. La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
4. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e, per le concessioni novantanovennali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.
5. Qualora si rendano disponibili aree o sepolture collettive (tombe di famiglia, cappelline, ecc.) il Comune procederà all'assegnazione mediante bando ad evidenza pubblica. La Giunta comunale ne definisce i criteri di assegnazione e le relative tariffe. Nel caso non tutte vengano assegnate, si provvederà a completarne l'assegnazione sulla base delle domande presentate successivamente, concluso il bando, secondo l'ordine d'arrivo all'ufficio protocollo fino ad esaurimento della disponibilità.
6. Le disposizioni relative alle sepolture private si applicano anche ai loculi in concessione perpetua.

Art. 45 – Tipologia, durata

1. Il cimitero, conformemente alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale, comprende la seguente tipologia di sepolture private:
 - a) Tombe di famiglia realizzate da privati su aree date in concessione, per la durata di anni 99 non rinnovabile;
 - b) tombe di famiglia realizzate dal Comune e date in concessione per la durata di anni 99 non rinnovabile;
 - c) cappelline di anni 99 o perpetue;
 - d) sepolture individuali (loculi) realizzati dal Comune e dati in concessione per la durata di anni 30 non rinnovabile;
 - e) nicchie ossario e cinerarie, realizzate dal Comune e date in concessione per anni 30 non rinnovabile;
 - f) loculi perpetui preesistenti al D.P.R. n. 803/1975.

Art. 46 - Concessione di aree

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private, debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.
2. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono disposti, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni. Le relative tariffe di concessione sono determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 47 – Progetti

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del settore tecnico, su conforme parere del Responsabile del Settore Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.S.L. competente o suo delegato.
2. Nell'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza autorizzazione scritta dell'ufficio competente.

Art. 48 – Tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - a) Gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;
 - b) I fratelli e le sorelle germani, consanguinei e uterini;
 - c) Il coniuge.

Art. 49 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta alle persone identificate nell'atto di concessione o, in assenza di indicazione alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'articolo precedente, fatta salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro. E' comunque consentita l'estumulazione ordinaria e riduzione in resti, con l'assenso di tutti i parenti più prossimi del defunto da estumulare, per far posto a nuove sepolture.
5. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunali.
6. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 46, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.
10. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria, oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari. I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:
 - a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale; se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;
 - b) per rinuncia: atto notarile in copia autenticata o scrittura privata autenticata.
11. La presa d'atto del subentro può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba. Qualora non fosse possibile determinare la titolarità di concessioni cimiteriali da apposito atto formale, fanno fede le intestazioni riportate nei registri storici.
12. La stipula del nuovo atto non richiede il versamento di ulteriori canoni, con le sole spese a carico degli interessati, subordinando, ove sia ritenuto opportuno, la presa d'atto stessa all'esecuzione di opere necessarie alla tomba interessata.

13. In caso di successione ereditaria, non si dà corso alla stipula di nuovo atto, ma alla sola variazione della titolarità nei registri, previa presa d'atto dell'Ufficio competente.
14. Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di preminenza.
15. Può essere richiesta l'associazione nell'intestazione di concessioni cimiteriali già in essere. In tal caso le parti disciplineranno i loro rapporti mediante una scrittura privata, registrabile in caso d'uso, che sarà presentata all'ufficio competente per l'acquisizione agli atti.
16. Il comune, preso atto della richiesta di associazione e della insussistenza di opposizioni alla stessa da parte degli aventi titolo, procede a stipula di nuovo atto con spese a carico dei nuovi associati.
17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, il diritto d'uso delle sepolture private può essere provato dai seguenti titoli:
 - Atto di concessione;
 - Dichiarazione sostitutiva indicante tutti gli eredi subentranti al decesso del fondatore;
 - Copia del testamento;
 - Atto notarile di rinuncia di uno degli intestatari;
 - Accordo tra gli eredi della ripartizione del diritto d'uso: atto notarile o scrittura privata autenticata, da allegare al contratto originario, prendendone nota nel registro dei contratti.

Art. 50 - Obblighi per i concessionari

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.
2. In particolare, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti, in solido, a provvedere: alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi. Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospende la tumulazione, restando il concessionario obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al versamento di un congruo deposito di garanzia che viene restituito ad opere eseguite od impiegato nell'esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, od altre forme di pubblicità.
4. Nel caso di irreperibilità del concessionario viene apposto sulla sepoltura ed all'Albo Pretorio del Comune apposito cartello-avviso. Decorso un anno dalla diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Responsabile del Servizio Cimiteriale, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'atto sull'Albo pretorio dell'Ente, in due inserzioni successive, con le modalità di ripubblicazione previste per i regolamenti comunali.
5. Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, ove necessari, si procede all'esumazione o alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico, per il periodo di 5 anni, riducibili a due nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti, dopo di che le ossa raccolte sono conferite all'ossario comune.
6. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

Art. 51 – Tombe a terra

1. I manufatti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e costruiti prima del 24.6.1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e privi di vestibolo, non possono accogliere nuove sepolture, né essere oggetto di rifacimenti o ristrutturazioni.

Art. 52 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 53 - Decadenza concessione loculi

1. E' consentita l'estumulazione prima della scadenza della concessione per invio della salma ad altra destinazione, conseguentemente decade la concessione, senza diritto ad alcun rimborso.
2. In caso di rinuncia del loculo (99 anni o perpetuo) prima della scadenza, decade la concessione, senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 54 - Scadenza tombe di famiglia

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo e ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale.

Art. 55 - Riconoscimento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti dall'Archivio comunale essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il Consiglio Comunale stabilisce che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, dettandone le modalità e procedure.
2. Per quanto concerne le concessioni di tumuli e tombe di famiglia, cosiddette "perpetue", rilasciate in passato, trascorsi 100 anni dall'ultima sepoltura, si intendono scadute con l'entrata in vigore del presente Regolamento, pertanto gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo sia di durata pari ad anni 40 e il canone concessorio sia ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.

Art. 56 - Senso comunitario della morte

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, o per deposito dei resti/ceneri in ossario comune per volontà del defunto o degli aventi titoli, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, che riporta i dati anagrafici del defunto, a cura e spese dei familiari.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale ne individua l'ubicazione nel cimitero.

CAPO XI - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 57 - Soppressione dei cimiteri

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata, o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del comune.

CAPO XII - SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

Art. 58 - Sepolcri privati fuori dal cimitero

1. Per la costruzione dei sepolcri privati fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 ed all'allegato A della D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014, occorre l'autorizzazione del Responsabile di Servizio Tecnico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 59 - Cappelle private fuori dal cimitero

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri, nonché ai requisiti prescritti dalla D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari della concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori del cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 60 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze, o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite con D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

CAPO XIII - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE

Art. 61 - Apertura del cimitero

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
2. Prima della chiusura, viene dato l'avviso per l'uscita. Le persone che sono nel cimitero devono prepararsi all'uscita, in modo che questa avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 62 – Divieto di ingresso

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso e sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del pio luogo;
 - c) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria, o di disciplina interna.

Art. 63 - Circolazione dei veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero.

Art. 64 - Norme comportamentali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
 - b) introdurre cani o altri animali, ad eccezioni dei cani-guida per non vedenti, o cose irriverenti;
 - c) introdurre cesti o pacchi salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe;
 - d) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
 - e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti;
 - f) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - g) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, depositare su altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura. Il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
 - h) spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;
 - i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - j) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e, in specie, fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta. Tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero e delle imprese e a quanti vi svolgono attività;
 - l) prendere fotografie o copie di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - m) eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
 - n) fare questue;
 - o) assistere, non autorizzati, alla esumazione di salme;
 - p) imbrattare in qualsiasi modo gli spazi cimiteriali (interni ed esterni).
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona di rispetto del cimitero.

Art. 65 - Responsabilità degli esecutori di lavori

1. Gli imprenditori ed esecutori dei lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al comune e a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.
2. E' vietato far sostare all'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di materiali.

Art. 66 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO XIV - CUSTODIA DEL CIMITERO

Art. 67 – Custodia

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, nonché la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.
2. Il Responsabile dei servizi di manutenzione è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la nettezza, la conservazione e la manutenzione del cimitero e delle strutture.

Art. 68 – Compiti

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali deve:
 - a) Assicurare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendono necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
 - d) Avvertire il sindaco ed il Responsabile del Settore Igiene e Sanità Pubblica dell'USSL o suo delegato di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria e disporre che siano eseguite tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite;
 - e) Disporre per l'esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
2. Il Responsabile dei servizi di manutenzione deve:
 - a) Disporre l'ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe, la pulizia dei portici dei locali ed in genere di tutto il cimitero;
 - b) Provvedere alla regolare disposizione delle fosse dei cippi, croci, ecc;
 - c) Ogni altro servizio/fornitura per il corretto e sicuro utilizzo dei cimiteri comunali.

CAPO XV - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 69 - Imprese funebri

1. Lo svolgimento dell'attività funebre è disciplinato dall'art.5 della L.R. n.18/2010.
2. Le imprese che svolgono attività funebre possono espletare le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale, ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - c) preparazione del cadavere e del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

Art. 70 – Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, l'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale.

CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché, in quanto applicabili, alle sanzioni di cui all'art. 53 della L.R. n. 18/2010.

Art. 72 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.
2. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e ss. mm.ii., alle D.G.R. Veneto n. 433 del 04 aprile 2014 e n. 982 del 17 giugno 2014.